



Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001

Parte Speciale

Sezione

Reati tributari

Rev. 2.0 12/2021

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
Rev 2.0	Dicembre 2021	Prima emissione	

INDICE

1.1 Descrizione fattispecie di reato	4
1.2 Processi e attività sensibili	6
1.3 Principi di comportamento	8
1.4 Protocolli specifici	8
1.5 Soggetti coinvolti nelle attività sensibili	9
1.6 Flussi OdV	9

1.1 Descrizione fattispecie di reato

La presente Sezione si riferisce ai reati tributari previsti dal Decreto Legislativo del 10 Marzo 2000, n 74.

Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'**art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001**.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D. Lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da *tre a otto* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da *tre a sette* anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Inoltre, sono previste fattispecie di reato, rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 solo qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

La commissione del reato nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;

La finalità di evadere l'Imposta sul Valore Aggiunto per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000 (DIECI MILIONI), importo derivante dalla sommatoria delle imposte evase dai singoli partecipanti al sistema.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da *due anni a quattro anni e sei mesi* chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

1.2 Processi e attività sensibili

I reati previsti dagli art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/01 possono essere ricollegati a tutte le procedure riconducibili agli adempimenti di natura fiscale, **trasversali** rispetto alle attività svolte dalla Società, che potrebbero comportare la configurazione di una delle fattispecie richiamate dall'art 25-quinquiesdecies, comportando la conseguente responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

La Società ha individuato le Attività Sensibili in cui vi è il rischio che possa esser commesso (o possa essere agevolata la commissione) uno dei citati reati tributari

- **Ciclo passivo**
 - **Gestione del magazzino**
 - **Ciclo attivo**
 - **Gestione amministrativa del personale**
 - **Tenuta della contabilità e gestione del processo fiscale**
 - **Gestione piccola cassa**
- 1) CICLO PASSIVO**

Nell'ambito degli acquisti di beni e servizi da fornitori, appaltatori, consulenti sono state individuate le seguenti attività a rischio (diretto o indiretto) di commissione di uno dei reati tributari:

- selezione delle controparti contrattuali
- gestioni dei rapporti con la controparte contrattuale in sede di stipulazione ed esecuzione del contratto
- registrazione e archiviazione delle fatture in entrata

2) GESTIONE DEL MAGAZZINO

Nell'ambito della gestione del magazzino sono state individuate le seguenti attività a rischio (indiretto) di commissione dei uno dei reati tributari:

- gestione dei prodotti in ingresso
- gestione dei prodotti in uscita
- attività di inventario

3) CICLO ATTIVO

Nell'ambito gestione dei rapporti con clienti privati sono state individuate le seguenti attività a rischio (diretto e indiretto) di commissione di uno dei reati tributari:

- gestioni dei rapporti con la controparte contrattuale in sede di stipulazione ed esecuzione del contratto
- gestione dei resi
- emissione fatture

4) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Nell'ambito della gestione amministrativa del personale sono state individuate le seguenti attività a rischio (indiretto) di commissione di uno dei reati tributari:

- assunzione del personale
- gestione dei rimborsi spesa
- gestione delle buste paga

5) TENUTA CONTABILITA E GESTIONE DEL PROCESSO FISCALE

Nell'ambito della tenuta della contabilità e gestione del processo fiscale sono state individuate le seguenti attività a rischio (diretto e indiretto) di commissione di uno dei reati tributari:

- registrazione dei fatti aziendali in contabilità aventi riflessi sugli elementi positivi e negativi del reddito (es. fatture emesse, fatture ricevute, note di debito, note di credito, stipendi, rimborsi spese ecc.)
- rilevazione degli elementi del reddito che implicano valutazioni (es. magazzino, ammortamenti, svalutazione crediti ecc.)
- conservazione dei documenti fiscali rilevanti (fatture, note di credito e debito) e dei documenti di supporto di altre iscrizioni (es. buste paga, giustificativi di rimborsi spese, contratti ecc.)
- predisposizione del Bilancio d'esercizio
- liquidazione delle imposte
- compilazione delle dichiarazioni ed effettuazione dei versamenti

6) GESTIONE PICCOLA CASSA

Nell'ambito dei flussi finanziari è stata individuata la seguente attività a rischio (indiretto) di commissione di uno dei reati tributari:

- gestione piccola cassa
- gestione incassi farmacia

1.3 Principi di comportamento

Premesso che la Società fa espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquedecies del Decreto 231 vengono di seguito individuate le regole generali di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari del presente Modello 231, in ogni caso in cui siano coinvolti nelle Attività Sensibili. Inoltre, tutte le Attività Sensibili devono esercitarsi conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché alle Procedure organizzative aziendali ed alle prescrizioni a presidio dei rischi-reato indicate nel prossimo paragrafo.

La Società obbliga i Destinatari a:

- ottemperare a tutti gli obblighi prescritti dalla normativa fiscale e previdenziale, avvalendosi, in caso di dubbio, a consulenti esterni;
- tenere comportamenti corretti e trasparenti nello svolgimento di qualunque attività che abbia riflessi fiscali, ivi incluse eventuali operazioni straordinarie di cessioni di rami di azienda o di asset;
- conservare in modo corretto e ordinato le scritture contabili e tutta la documentazione di supporto;
- rispettare le scadenze temporali previste dalla normativa per la presentazione delle liquidazioni, delle dichiarazioni fiscali e per l'effettuazione dei versamenti.

La Società fa divieto di:

- tenere qualunque comportamento che possa portare ad evasione fiscale (a titolo di esempio: omettere l'emissione di fatture per prestazioni eseguite; ricevere e contabilizzare fatture per prestazioni mai ricevute);
- partecipare a operazioni fittizie e simulate e, conseguentemente, di emettere o ricevere fatture e pagamenti per le stesse;
- emettere o ricevere fatture da parte di soggetti diversi rispetto alle reali controparti contrattuali;
- registrare a sistema dati non corretti o alterare dati corretti già registrati;
- valorizzare poste di bilancio suscettibili di valutazione in difformità di quanto previsto dalla disciplina fiscale;
- occultare o distruggere le scritture contabili e la relativa documentazione giustificativa.

1.4 Protocolli specifici

Ad integrazione del Codice Etico di Comportamento e dei principi sopra elencati sono stati adottati dalla Società alcuni protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs 231/2001.

La Società al fine di garantire una corretta e costante attuazione delle prescrizioni volte a ridurre il rischio di commissione dei reati tributari specificatamente si dota delle seguenti Procedure che forniscono indicazioni puntuali su competenze e modalità operative:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Gestione della contabilità, della formazione del bilancio e degli adempimenti fiscali
- Gestione delle risorse umane
- Flussi monetari e finanziari
- Gestione del magazzino
- Gestione delle vendite

e al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari, oltre ai principi comportamentali ed ai protocolli specifici e procedure aziendali formalizzate prescrive quanto segue:

- Adozione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
- Adozione di un sistema che non consenta la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili e garantisca che le registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti
- Controlli trimestrali da parte del Sindaco Unico
- Rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantite la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.
- Adozione di un sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali, di business e dei contenziosi fiscali.
- Garantire la fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

1.5 Soggetti coinvolti nelle attività sensibili

Considerata la peculiarità della tipologia di reati tributari e dell'adozione di diversi protocolli e procedure relative ai processi e alle attività individuate tra le Aree sensibili anziché procedere ad una rappresentazione di puntuale dettaglio si procede alla elencazione dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili come segue;

Legale rappresentanti ed eventuali consiglieri delegati

- Legale rappresentante
- Direttore Generale
- Responsabile della Direzione e RSG
- Amministrazione e Personale
- Contabilità
- Segreteria generale
- Farmacisti
- Commessi magazzinieri
- Consulente del lavoro
- Consulente fiscale

1.6 Flussi informativi

Oltre al coordinamento almeno annuale tra OdV e Sindaco unico in via preliminare all'approvazione del bilancio devono essere garantiti costanti e tempestivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza in particolare debbono essere tempestivamente comunicati all'OdV le informazioni relative a verbalizzazione effettuate a seguito di accessi delle autorità di controllo e ad avvisi di accertamento e/o provvedimenti di definizione di posizioni fiscalmente rilevanti.